

# CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 133 del Reg.	Oggetto: Tribunale di Paola atto di citazione per Genesio Bossio.		
	Resistenza in giudizio nomina legale e assegnazione plafond		
Data 30.06.2016			

L'anno Duemilasedici il giorno 30 del mese di GIUGNO alle ore 12,45 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
1)	SABATINO Monica	SI	
2)	MORELLI Giovanni Battista		SI
3)	TEMPO Sergio	SI	
4)	CANNATA Gianluca	SI	
5)	RUBINO Antonio		SI
6)	PATI Emma	SI	
	Totale	04	02

Assume la Presidenza il Sindaco Dott.ssa Monica SABATINO e constatato che i presenti sono in numero legale dichiara aperta la seduta;

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa MERCURI;

#### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dall'uff. Affari Legali avente ad oggetto: Tribunale di Paola atto di citazione per Genesio Bossio. Resistenza in giudizio nomina legale e assegnazione plafond.; RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione; DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- a) del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);
- b) del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);

#### CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE

#### DELIBERA

- 1) APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dall'Uff. Affari Legali avente ad oggetto: Tribunale di Paola atto di citazione per Genesio Bossio. Resistenza in giudizio nomina legale e assegnazione plafond.
- 2) ALLEGARE alla presente deliberazione la proposta di cui trattasi per formarne parte integrale e sostanziale:
- 3) NOMINARE Legale di Fiducia dell'Ente L'Avv. Staccuneddu Fiorina del Foro di Paola

#### **ED INOLTRE;**

#### LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere; Sulla proposta del Presidente; Con separata, unanime votazione.

#### DELIBERA

Dichiarare la presente **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 4 della D.Lgs. 18.08.2000, n°267(TUEL);

### La presente deliberazione viene rimessa:

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Ai capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 (TUEL).



# CITTA' DI AMANTEA

# (Prov. di Cosenza)

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Tribunale di Paola nomina legale e asso		Genesio Bossio. Resistenza in giudizio
	L'Ufficio Proponer	nte /
Si propone, l'adozione della delibera	nzione in oggetto.	L'assessore al contenzioso Dr. Sergio TEMPO
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO - Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 – T.U.E.L.	compimento delle proced vigente legislazione, esp Data 20. 6.206	egolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto dure tecnico amministrativo previste dalla rime parere:
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 T.U.E.L. Art.6 regolamento di Contabilità	FAVOREVOLE	egolarità contabile esprime parere:
Intervento 1010103 cap333/PEG	T	-somma stanziata1.000,00
Bilancio Corrente Esercizio – bilanc	io 2016	- variaz. In aumento
Competenza Residui euro 1.000,00		- variaz. In diminuzione
Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata stanziamento sopra individuato che presenta la situ contabile come da prospetto a fianco.		- somma disponibile  Data 30 6 20 (6  Il Responsabile Dr. Lifetano Vigilatore)
Data e ora della seduta	Determinazione del	l'organo deliberante
SABATINO MORELLI	PROPOSTA, WESTER FLORING TEMPO CAN	DEL FORO BI PAOLA- IATA RUBINO PATI
Deliberazione Presenti Voti Favo	revoli Voti Contrari A	stenuti Imm. Esecutiva Capigruppo Prefettura
Rimettere copia delib  1) Resp. Ufficio Personale 2) Responsabile Settore Finanziario	era	Il Segretario Generale (Dr. Maria Luisa Mercuri

#### LA GIUNTA

#### PRESO ATTO

Dell'atto di citazione presso il Tribunale di Paola per Genesio Bossio notificato a questo Ente in data 29.04.2016 per post6a pec ed acquisto al protocollo del Comune nella stessa data al n. 6389;

#### ATTESO

che le pretese del citante non possono essere accolte in quanto come evidenziato in citazione " il territorio del comune di Amantea veniva interessato da una alluvione , preceduta da abbondanti precipitazione verificatasi nei giorni precedenti.";

che per sua definizione un'alluvione è un fenomeno atmosferico non preventivabile e fuori dalla normalità e che le misure messo in atto dalla pubblica amministrazione locale hanno previsto un canale di scolo che non risulta in nessun modo occluso e non funzionante e che quindi non possono essere addossate alla responsabilità dell'Ente i danni previsti dalla fattispecie dell'art. 2051 del codice civile in quanto solo l'alluvione ha causato il danno e non certamente una condotta omissiva da parte del Comune di Amantea;

che l'enorme caduta di pioggia ha sicuramente depositato pioggia nei terreni e nei luoghi circostante i fabbricati e che quindi è tutto da provare che il danno sia stato causato dal solo sversamento delle acque dal canale di scolo;

VALUATO che si rende opportuno resistere alle pretese della parte per difendere gli interessi della Comunità Locale che vedrebbe riconosciuto il pagamento di un danno non causato dall'incuria ma soltanto da eventi eccezionali e non facilmente prevedibili;

#### RITENUTO OPPORTUNO:

- conferire l'incarico in parola all'avvocato nominato dalla G.M. nella delibera di approvazione della presente proposta, affinché lo stesso resista in giudizio presso il Tribunale Ordinario di Paola in nome e per conto del Comune di Amantea;
- il presente incarico viene conferito in deroga all'art. 127 de D.lgs. n. 50/2016 in quanto l'avviso pubblico per la formazione dell'elenco degli avvocati di fiducia ha scadenza il 26 giugno 2016 e stante la necessità di nominare il legale in maniera da poter approntare gli atti di difesa anche tramite una perizia di parte redatta dal nostro ufficio tecnico;
- Stabilire che il compenso da riconoscere al professionista incaricato sara pari ad € 1.000,00 più le spese documentate e non potrà,comunque, eccedere i minimi della tatiffa dell'ordine per onorari oltre le spese specificando che detta somma va successivamente implementata con impegni formali;
- assegnare al Responsabile dell'Ufficio Legale dr. Mario ALOE il plafond di euro 1.000,00 più le Spese Documentate sull'intervento 1010203 cap 333/PEG del redigendo bilancio 2016 dando atto che comunque il compenso del legale non potrà essere superiore alla tariffa minima prevista dall'ordine;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

#### DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- a) del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali);
- b) del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'all'art.49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali)

#### DELIBERA

-per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. **DI RESISTERE** iln giudizio presso il Tribunale di Catanzaro in nome e per conto dell'Ente all'atto di citazione Genesio Bossio notificato a questo Ente in data 29.04.2016 per post6a pec ed acquisto al protocollo del Comune nella stessa data al n. 6389;

2. DI CONFERIRE incarico legale per difendere le ragioni dell'Ente all'avv. Afrequienti fickint del foro di PAOLA nominato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 27 comma 3 lett. Q del

vigente Statuto Comunale

3. DEMANDARE al Sindaco, al quale per legge compete la rappresentanza legale dell'Ente, alla

firma della procura ad litem

4. DI DARE ATTO CHE IL COMUNE DI AMANTEA HA INDETTO AVVISO PUBBLICO SCADENTE IL 26 GIUGNO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA AI SENSI DELL'ART.17 DEL D. LGS. 50/2016 E CHE STANTE LA NECESSITA' DI APPRONTARE LA DIFESA DEGLI INTERESSI PUBBLICI SI RENDE NECESSARIO PROVVEDERE ALLA NOMINA;

5. APPROVARE Lo schema di convenzione, allegato al presente atto di cui forma parte integrante e

sostanziale, regolante i reciproci rapporti tra professionista incaricato e la P.A.;

STABILIRE che il compenso da riconoscere al professionista incaricato sarà pari ad € 1.000,00
più le spese documentate e non potrà,comunque, eccedere i minimi della tariffa dell'ordine per
onorari oltre le spese;

7. ATTRIBUIRE al Responsabile del Settore dott. Mario Aloe la somma di euro 1.000,00 più le

spese documentate sull'intervento 1010203 cap 333 del redigendo bilancio 2016;

8. **E' FATTO** espresso onere al professionista incaricato di comunicare al servizio affari legali del Comune di Amantea l'insorgere di accadimenti processuali in grado di modificare la suddetta stima del compenso professionale



# CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE

Tribunale di Paola atto di citazione per Genesio Bossio. Resistenza in

INCARICO ALL'AVVOCATO	QUALE
PROCURATORE SPECIALE E DIFENSORE DELL'ENTE	
L'anno duemilatredici , il giorno del mese di nella s	ede del Comune
di Amantea, sita in Corso Umberto 1°, n. 7 e nell'Ufficio del Responsabile degli Aff	ari Legali.
In esecuzione della deliberazione n adottata dalla Giunta Comunale	nella seduta del
con la quale è stato conferito all'Avv.	l'incarico
di procuratore speciale e difensore di questo Ente per la resistenza in giudizio al	l'atto di citazione
per Bossio Genesio presso Tribunale di Paola	
Il Comune di Amantea (codice fiscale 86000330786), rappresentato dal Sig. Aloe	Mario nella sua
qualità di Responsabile del Servizio Affari Legali del medesimo Ente, nato a Amar	itea il 21.05.1952
e domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Comune, il quale agisce in n	ome, per conto e
nell'interesse del Comune medesimo;	
E	
L'Avv nato a il	ed ivi
residente in Codice Fiscale/Partita Iva	del foro di
PREMESSO:	
1) Che, in relazione al giudizio di cui trattasi:	
Con deliberazione n adottata dalla Giunta Comunale r	nella seduta del
è stata disposta la resistenza in giudizio a	ll'atto di citazione
per Bossio Genesio presso Tribunale di Paola	

Che con la medesima deliberazione è stato conferito incarico all'Avv			
quale procuratore speciale e difensore dell'Ente ;			
a) Che il rapporto tra il Comune e l'Avvocato di fiducia incaricato dev'essere definito con la			
sottoscrizione di apposita convenzione che costituisce presupposto essenziale ed imprescindibile			
per il concreto espletamento dell'incarico in parola.			
TANTO PREMESSO, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto in appresso			
ART. 1 - Il Comune di Amantea, rappresentato per come in premessa, conferisce incarico all'Avv.			
di procuratore speciale e difensore di questo Ente per la			
resistenza in giudizio all'atto di citazione per Bossio Genesio presso Tribunale di Paola			
ART. 2 - L'incarico di cui sopra si intende conferito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge,			
con particolare riguardo alla incompatibilità per l'accettazione di incarichi per conto di Enti Pubblici;			
a tale scopo l'avvocato incaricato dichiara sotto la propria responsabilità:			
a) di essere libero professionista iscritto all'Ordine degli Avvocati del Foro di al			
n dal e di non avere rapporti con l'Amministrazione o con Enti Pubblici che vietino			
l'esercizio della libera professione;			
b) di non avere, comunque, rapporti di qualsiasi genere in contrasto con l'affidamento ed			
espletamento del presente incarico;			
cidi non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenzo			
dell'esistenza a suo carico di provvedimenti in corso per l'applicazione di misure di prevenzione;			
ART. 3 - Il costituito professionista incaricato, si obbliga a rappresentare e difendere l'Ente nel			
giudizio sopraindicato, svolgendo tutte le attività necessarie all'utile espletamento dell'incarico			
medesimo; in tale contesto ed al fine di tenere il Comune costantemente informato sull'evolversi			
del giudizio, lo stesso professionista si impegna a rimettere al Comune di Amantea gli atti difensivi			
man mano prodotti nel giudizio medesimo.			
ART. 4 - Per le attività professionali prestate, a fronte dell'incarico conferito, in ordine al giudizio di			
cui trattasi ed a conclusione della singola fase giudiziale, il professionista incaricato rimetterà			
relativa parcella, vistata dal competente per un importo sugli onorari non superiore ai minimi			
tariffari oltre spese anticipate, C.A.P. ed I.V.A.			

Ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione verrà corrisposto, al professionista incaricato, compatibilmente con i tempi tecnici dettati dalla procedura istruttoria, un acconto determinato nella misura complessiva lorda di € 500,00

ART. 5 - Nella compilazione della parcella professionale antescritta, da liquidarsi a cura del competente ufficio comunale, il professionista incaricato si obbliga espressamente ad applicare una tariffa non superiore ai minimi previsti dalla tariffa professionale sugli onorari vigente ed applicabile in relazione alle attività rese.

Avuto riguardo alla complessità del procedimento giudiziario in oggetto, il compenso professionale per onorari determinato ai sensi della normativa vigente e della presente convenzione, stante la difficoltà di individuare la somma esatta, può essere stimato in euro 1.000,00 Il compenso per onorari non potrà essere superiore ai minimi previsti dalle tariffe dell'ordine Lo stesso verrà determinato alla fine del procedimento.

E' fatto espresso onere al professionista incaricato di comunicare al servizio affari legali del Comune di Amantea l'insorgere di accadimenti processuali in grado di modificare la suddetta stima del compenso professionale. All'uopo il professionista incaricato indicherà la maggior somma necessaria, per il successivo impegno di spesa da parte del responsabile del suddetto servizio.

Per quanto inerente la voce "spese anticipate", le parti concordano e convengono che il diritto alla liquidazione ha come presupposto essenziale ed imprescindibile la presentazione della documentazione probatoria dimostrante la spesa medesima sostenuta; in assenza della presuritta documentazione probatoria non si darà corso ad alcuna liquidazione ed il professionista incaricato dichiara che in tale ipotesi la spesa, pur sostenuta, ma non documentata, non verrà inserita alla voce "spese anticipate".

ART. 6 - Il Comune di Amantea, ricevuta la parcella ed accertata la regolarità della stessa, procederà alla relativa liquidazione entro quattro mesi dalla data di acquisizione della parcella medesima, senza che il professionista possa richiedere interessi o rivalutazione monetaria qualora il pagamento intervenga entro il termine suddetto. Alla liquidazione seguirà l'emissione delle corrispondenti fatturazioni.

ART. 7 - Il Comune s'impegna a garantire al professionista l'accesso alla documentazione e alle informazioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente convenzione.

ART. 8 - È facoltà dell'Amministrazione Comunale ed a suo insindacabile giudizio disporre, con deliberazione motivata, la revoca dell'incarico oggetto della presente convenzione, dandone apposita comunicazione al professionista incaricato.

Lo stesso professionista, in ordine ai contenuti del precedente comma, dichiara espressamente di accettare tale clausola e le parti concordano che, in tal caso, il professionista avrà diritto alla liquidazione del compenso per il lavoro svolto ed al rimborso delle spese sostenute.

ART. 9 - E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione di eventuali controversie che avessero a sorgere, tra Comune e Professionista, in ordine alla presente convenzione, anche in riferimento all'interpretazione degli articoli della stessa, che non sia possibile comporre in via amministrativa, è competente il giudice del luogo ove la presente convenzione è stata stipulata. In pendenza del giudizio, il professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

ART. 10 - Ad ogni effetto e per ogni eventuale comunicazione, relativa all'incarico, il professionista
elegge domicilio presso il suo studio legale sito in alla
viaper tutta la durata del rapporto con il Comune
ART. 11 - Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge
comunque vigenti in materia.
ART. 12 - Le parti stabiliscono che il presente atto venga registrato solo in caso d'uso ai sensi
della normativa vigente;
ART. 13 - L'efficacia dell'incarico di cui alla citata deliberazione della Giunta Comunale n
del, formalizzato con la presente convenzione è subordinato alla
preventiva sottoscrizione di questo atto.
Il presente atto consta di numero 4 pagine .
Letto e confermato viene sottoscritto per come in appresso:
IL PROFESSIONISTA (Avv

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI (ALOE MARIO)

Parachones in Ceresiones
Via S. Rocco nº2 - 57627 0/0.4
2-methaway guido central elaginitis
1-methaway guido central elaginitis
1- CMM GIU 85411 Post-

#### TRIBUNALE ORDINARIO DI PAGLA

#### Atto di citazione

Well'interesse del sig. Genesio Bossio, nato a Lago (CS) il 10/04/1931, e residente in Amantea (CS) Via Strada Nova n°54, C.F.: BSSGNS31D10E407R, rappresentato e difeso, in virtù di mandate posto in calce ai presente atto, dall'avv. Guido Cammarella, C.F.: CMMGDU63H18D086U, fax 0982/583967, Pec avvguidocammarella@puntopec.it, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Paola (CS), alla Via S. Rocco n°2.

### Esposizione dei fatti

Il sig. Bossio è proprietario di fabbricati per civile abitazione e terreni, ubicati in Amantea (CS), Via Stromboli n°54, identificati ai fogli di mappa del Catasto terreni e fabbricati del Comune di Amantea (CS), foglio 21, terreni p.lle 574, 576 (ex 138 di are 34,20 e 177 di are 15.00), fabbricati p.lle 177 sub 5, 177 sub 6, 177 sub 7, 250 sub 5, 250 sub 6, 250 sub 7 e 250 sub 8, come da documentazione allegata in atti.

In data 22/01/2013 il territorio di Amantea veniva interessato da una alluvione, preceduta da abbondanti precipitazioni verificatesi nei giorni precedenti.

In conseguenza di tale alluvione, le proprietà del sig. Bossio, sopra identificate, subivano un cospicuo allagamento che cagionava ingenti danni, meglio specificati nel prosieguo del presente atto, di cui se ne chiede il ristoro in questa sede.

In data 25/01/2013 il sig. Bossio conferiva incarico all'arch. Filippo Vita di Amantea al fine di redigere perizia stragiudiziale necessaria ad individuare i danni patiti dalle proprietà dall'attore, la loro esatta quantificazione, nonché le responsabilità connesse al predetto allagamento.

La perizia stragiudiziale quantificava i danni alla proprietà del sig. Bossio in € 24.641,28 e precisava che la responsabilità di quanto accaduto era da ascriversi esclusivamente all'ente comunale convenuto.

Con comunicazione pec del 29/09/2015 di questa difesa veniva formalmente messo in mora il Comune di Amantea, con contestuale richiesta di risarcimento danni della sommaº sopra indicata, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.

A seguito di tale missiva, ad oggi nessuna risposta è pervenuta dal Comune di Amantea, e nessuna somma è stata corrisposta in favore dell'attore.

## Elementi di diritto

il consulente tecnico di parte arch. Vita, nella propria relazione, espone di avere constatato che l'allagamento oggetto della presente controversia veniva provocato dallo straripamento dei canate di scolo sito a nord della proprietà dell'attore.

Piu precisamente, il consulente spiega che la causa del predetto allagamento sia da attribuire unicamente alla mancata pulizia e manutenzione del canale stesso, ostruito dalla vegetazione, come

fer l'incine si evence dalla documentazione fetografica allegatà alla perizia di parte, e precisamente all'immagine 1- foto aerea.

Spiega il tecnico che l'acqua dispersa allagava completamente le proprietà del sig. Bossio, nonché quelle limitrole.

inoltre, dalle tracce lasciate sui muri, veniva constatato che il livello dell'acqua in alcuni punti raggiungeva i 30 cm di altezza, lasciando nel terreno e nei locali posti al piano terra un consistente strato di melma, ghiaia e fanghiglia.

L'arch. Vita constata ancora segni visibili di efflorescenze, erosioni e concrezioni ai fabbricati dell'attore, esattamente sulle pareti esterne ed interne delle mura, interessandole sino alla quota di 50-60 cm dalla circostante corte, ed ai pavimenti, tutti originati dall'acqua dispersa a causa dell'esondazione del canale di scolo comunale, come sopra già esposto.

La relazione elaborata dall'incaricato architetto, cui si rimanda per quanto non espressamente riportato in questa sede, è stata ben redatta e la stessa viene ben argomentata in merito ai danni derivanti da umidità subiti dall'attore.

La presenza di carico umido nel pavimento del piano terra del fabbricato di proprietà del sig. Bossio, dovuto alla dispersione delle acque a causa dell'esondazione del predetto canale di scolo, rileva un incupimento generale del colore dello stesso, con comparsa di grandi macchie dal tono variabile in funzione del grado di umidità sottostante la pavimentazione del locale.

In virtù di tali argomentazioni, il tecnico riferiva la necessità di un celere intervento da parte dell'ente convenuto sul canale di scolo, con azioni mirate alla sistemazione del letto e della periodica pulizia lungo tutto il tragitto.

Precisava, inoltre, che la persistenza delle inondazioni sulla proprietà attorca avranno l'ovvia conseguenza di cagionare umidità da risalita capillare, la quale determinerà nell'interno dei fabbricati sempre maggior aggravamento, oltre al danno igienico dell'invasione umida, dei continui processi di demolizione specifica degli elementi costruttivi dei fabbricati, fino a deturpame il pregio decorativo.

# Sulla responsabilità del Comune per i danni sofferti da parte attrice

Dall'esposizione dei fatti appena compiuta emerge, con indubbia evidenza, l'esclusiva responsabilità dell'amministrazione convenuta nella produzione dei danni sofferti da parte attrice.

Il referente normativo all'interno del quale deve essere ricondotta la responsabilità della P.A. è individuato nell'art. 2051 c.c. a norma del quale: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato delle cuse che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

La ciutta norma prevede un criterio di imputazione della responsabilità basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la cosa che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a aspondere dello stesso, nonché sul nesso di causalità tra la res potenzialmente lesiva ed i danni

sorferti our richiegenie.

El potere effettivo e dinarrino sulla cosa, al quale la legge ricollega la responsabilità, è generalmente rappresentato dal "governo della cosa" che si concretizza nella "disponibilità immediata sulla cosa", amtamente alla "disponibilità giuridica" della concissioni di uso e di conservazione della cosa (Cass. Civile, SS.UU, 12019/1991).

Si evince così che l'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un effettivo potere fisico sulla cosa, che implica il dovere di custodire la stessa, di vigilaria e di mantenerne il controllo in modo da impedire che produca danni (C. 1948/2003; C. 782/2001; C. 1859/2000).

Nel caso di specie, è di tutta evidenza che l'ente convenuto è proprietario e custode del tratto di strada in cui è situato il canale di scolo, sito a nord della proprietà del sig. Bossio, il cui straripamento ha causato i danni per cui oggi si controverte, così come non può essere messo in dubbio che la mancata pulizia e manutenzione del canale medesimo, ostruito dalla vegetazione, abbia cagionato l'allagamento subito dalle proprietà dell'attore.

La norma in esame impone, quindi, al Comune convenuto di provvedere alla custodia ed alla manutenzione del canale di scolo in questione, e di esercitare il potere di controllo sullo stesso al fine di evitare che possa cagionare danni agli utenti.

La giurisprudenza di legittimità è assolutamente concorde nel ritenere che l'invocata norma debba trovare applicazione anche nei confronti della p.a. per i danni cagionati dai beni demaniali.

E' infatti opinione pacifica che i relativi criteri di imputazione della responsabilità debbano tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione.

A tal proposito, con sentenza del 27/3/2007 n°7403, la Cassazione ha così statuito: "il Comune è obbligato a custodire le strade, con la conseguenza che è responsabile del danni cagionati alle persone e cose, nei limiti in cui non vi sia l'impossibilità di governo del territorio. L'obbligo di custodia sussiste se vi è: il potere di controllare la cosa; il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata; il potere di eschudere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno"

Allo stesso modo la Cassazione Civile, Sez. III, con sentenza del 15.10.2011, nº21329 ha sistolto che lor, una lettura costituzionalmente orientata della norme di tutela riferita alla responsabilità civila della pubblica aniministrazione in relazione alla non corretta manutenzione del mano unadote e dei manolipiede, che costituisce il normale percorso ai calpestio dei pedori, la Carre ha stabilità che la prosummone di responsabilità di danni alta cose si applica, si sensi dell'assizioni co, mer i dismi subili dagli menti dei beni demaniati, quando la custodia del bene, intesa quale patere di fatto culla con legitimamente a doverescomente esercitato, sia esercitabile nei custo concreto, territo conto delle

ena estanza e della matura limitata del fratto di strada vigilato

nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle strade pubbliche, avuto riguardo alle loro caratteristiche ed alla loro estensione (Cassazione civile, 16770/06; Tribunale Venezia, 02/02/2010, n. 917).

Nel caso che ci occupa, il canale di scolo in questione non è stato sottoposto ad alcuna manutenzione e pulizia da parte del Comune, il quale, sussistendo tutti gli altri requisiti normativi, deve essere chiamato a rispondere dei danni sofferti dall'attore, salvo la prova dell'impossibilità di esercitare tali poteri di controllo, ovvero del caso fortuito (Cassazione Civile, sez. III, 08/05/2015, n°9323; Cassazione Civile, sez. III, 12.07.2006, n°15779; Cassazione Civile, sez. III, 06.06.2008 n°15042).

In via subordinata, la responsabilità dell'ente convenuto può essere astrattamente riconducibile alla fattispecie normativa di cui all'art. 2043 c.c., la cui norma impone alla P.A., nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, di far sì che i beni su cui deve esercitare il controllo, la viglianza e la manutenzione, non integrino per l'utente una situazione di pericolo occulto, definito anche insidia o trabocchetto, caratterizzato dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dall'elemento soggettivo della imprevedibilità.

Nel caso oggetto della presente controversia è facilmente riscontrabile la situazione di pericolo occulto sopra richiamata; difatti, nel caso concreto, la mancata pulizia e manutenzione del canale di scolo, ostruito dalla vegetazione, non era certamente prevedibile dall'attore il quale, confidando nella regolarità della manutenzione da parte del Comune convenuto, non poteva di certo essere a conoscenza delle reali condizioni dello stesso, né tantomeno poteva porre in essere azioni su una proprietà altrui volte ad impedire il potenziale pericolo, poi effettivamente concretizzatosi.

L'alluvione per cui è causa ed i danni ad essa conseguenti, patiti dal sig. Bossio, sono duaque eziologicamente riconducibili alla mancata pulizia e manutenzione dei canale di scolo che, in seguito all'alluvione, ha cagionato gli ingenti danni esposti in narrativa e descritti nella relazione tecnica deil'arch. Vita, allegata al presente procedimento.

La P.A., contravvenendo alle norme codicistiche di cui agli artt. 2051 c.c. e 2043 c.c. ha omesso il controllo e la manutenzione del canale di scolo de quo, creando una concreta situazione di pericolo per l'utenza.

Il nesso di causalità tra l'evento ec i danni subiti.

L'evento dannone subito dall'autore è conseguenza immediata e diretta della ornessa manutenzione, vigilanza e controllo sul canale di scolo in oggetto da parte del Comune di Amantea, ente propietario.

ne deriva come ovvia conseguenza che, se il bene demaniale fosse stato idoneo ad assolvere alla fincione cui a preposto, ed il convenuto avesse eseguito la regolare attività di vigilanza e

mennenz une nel cene, non ca screptic stato alcune suscipamento del capite di scolo e non si sarebbero verrincan i danni ses con oggi si sontroverte.

Cono il profilo prettamente risercitorio, si richiama unto quanto esposto hell'allegata espe, per compisiezza espositiva, si rileva che i canni riscommu riguardano: i manufatti. l'impianto elettrico, la pavimentazione esterna in betonelle, danneggiamento della timeggiatura, degli intonaci e della malta di connessione, ecc....

Tutto quanto premesso, dedotto ed argomentato, il sig. Genesio Bossio, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso.

#### CITA

Il Comune di Amantea, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Amantea (CS), 87032, Corso Umberto I, PEC protocollo@pec.comune.amantea.cs.it, a comparire dinanzi al Tribunale di Paola, dinanzi al Giudice che sarà designato a sensi dell'art.168 bis cpc, all'udienza del 15/09/2016, ore di rito, con l'invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt.38 e 167 c.p.c., e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

#### Conclusioni

Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis rejectis, stante le motivazioni di cui sopra e per quelle che il Giudice dovesse ritenere rilevanti ai fini della decisione:

- accertare e dichiarare che l'evento dannoso del 22/01/2013 descritto in narrativa, ε la produzione dei conseguenti danni è da ascrivere alla esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. e/e ex art. 2043 c.c. del Comune di Amantea in persona del Sindaco pro tempore;
- per 'effetto, condarmare il Comune di Amantea, in persone del Sindaco pro tempore, ai risare:mento di tutti i danni patrimoniali subiti dall'attore, quantificati in € 24.641,28, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, per le motivazioni esposte in narrativa;
- vinte le spese, competenze e onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto

In via istruttoria, si indica a teste, sul contenuto della consulenza tecnica di parte, l'arch. Filippo Vita, e ci si riserva di richiedere una CTU e di articolare ulteriori mezzi di prova, in corso di causa, si senzi dell'art 182 comma 6, o.z.o.

Al sensi dell'airi. 13 del 1 U delle specs di giustizia a successive modificazioni ed integrazioni, si dell'are che il valore della presente controversia è pari sd € 24.641,28 e, pedanto, suggetta al cagginento del contributo unificato pari ad € 237.00.

Panis E 15/15/VzU+t

Las Calde Caremannile

#### PROCURA ALLE LITI

resqui sottoscritto Bossio Genesio, nato a Lago (CS) il 10/04/1931, residente in Amantea (CS) illa Via Strada Nova presentario di Casalia di Ca

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs.n.º28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt.17 e 20 del medesime decreto, nenché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art.2, comma 7, D.L. nº132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Paola (CS) alla Via S.Rocco n°2, ovvero, in alternativa, presso il luogo che verrà indicato dall'avv. Guido Cammarella nella zona di competenza del Giudice adito.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. nº196/2003 sulla privacy.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art.18, comma 5, D.M. Giustizia n°44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n°48/2013.

Paola, li 14/12/2015

305510 G-0778510 E'autentica

Genesio, C.F. BSSGNS31D10E407R, l'allegato atto di citazione dinanzi al Tribunale di Paola, nell'instaurando procedimento di risarcimento danni, al Comune di Amantea, in persona del Sindaco pro tempore, recapitandolo al seguente indirizzo P.E.C.: protocollo@pec.comune.amantea.es.it, estratto dagli elenchi depositati presso il sito

A sensi dell'art.22, comma 2, del decreto legislativo n°82 del 07/03/2005, attesto la conformità all'originale dell'allegato atto di citazione dinanzi al Tribunale di Paola nell'instaurando procedimento di risarcimento danni nei confronti del Comune di Amantea.

avv. Guido Cammarella

Cammarella Guido
ND: c=iT, o=non presente, Guido

Firmato digitalmente da Cammarella Guido cn=Cammarella Guido, serialNumber=IT: CMMGDU63H18D086U, givenName=Guido, sn=Cammarella, dnQualifier=15066510, title=Avvocato Data: 2016.04.28 16:41:23 +02'00"

Genesio, C.F. BSSGNS31D10E407R, l'allegato atto di citazione dinanzi al Tribunale di Paola, nell'instaurando procedimento di risarcimento danni, al Comune di Amantea, in persona del Sindaco pro tempore, recapitandolo al seguente indirizzo P.E.C.: protocoilo@pec.comune amantea.cs.it, estratto dagli elenchi depositati presso il sito www.indicepa.gov.it.

A sensi dell'art.22, comma 2, del decreto legislativo n°82 del 07/03/2005, attesto la conformità all'originale dell'allegato atto di citazione dinanzi al Tribunale di Paola nell'instaurando procedimento di risarcimento danni nei confronti del Comune di Amantea.

avv. Guido Cammarella

Cammarella Guido
ND: c=IT, o=non presente, Guido

Firmato digitalmente da Cammarella Guido cn=Cammarella Guido, serialNumber=IT: CMMGDU63H18D086U, givenName=Guido, sn=Cammarella, dnQualifier=15066510, title=Avvocato Data: 2016.04.28 16:41:23 +02'00'

# Il Segretario Generale f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

## Il Sindaco f.to Dott.ssa Monica SABATINO

Il sottoscritto SEGR	RETARIO GENERALE				
- Visti gli atti d'ufficio,					
ATTESTA CHE					
dal <b>05.07.2016</b> e vi rimarrà per 15 gg. consecuti approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e dall'a modificazioni.;	lbo pretorio on-line del Comune (n°423/2016) a partire ivi come prescritto dall'art.124, comma 1, del TUEL art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive unicazione ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, ai sensi 07.2016				
Per la pubblicazione all'albo pretorio F.to: <b>Francesco CORDIALE</b>	IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI				
E' copia conforme all'originale, per uso amministrat Dalla Residenza Municipale, lì 05.07.2016.	IL SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Maria Luisa MERCURI				
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'uff all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici gio come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza	reclami.				
E' divenuta esecutiva il perché:					
decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazio	one (art.134, comma 3, TUEL):				
perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.13	34, comma 4 - TUEL)				
Per la pubblicazione all'albo pretorio	IL SEGRETARIO GENERALE				